

STATUTO

STEINER-WALDORF MICHELIANA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: DESENZANO DEL GARDA BS VIALE
E. ANDREIS 74

Numero REA: BS - 544845

Codice fiscale: 03564730988

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-02-2025 - Statuto completo	2
--	---



Jessica Bonomelli
NOTAIO

ALLEGATO "B" DEL REP.3767/3169 DEL NOTAIO JESSICA BONOMELLI

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1 lettera a), della Legge 381/1991, è costituita una Società Cooperativa Sociale denominata:

"STEINER-WALDORF MICHELIANA - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS"

La Società ha sede nel Comune di Desenzano del Garda (BS).

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile e dalle Leggi speciali sulla cooperazione si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo Amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) agosto 2083 (duemilaottantatre), ma potrà essere prorogata, anche prima della suddetta scadenza, o sciolta anticipatamente con delibera dell'Assemblea dei soci.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

Lo scopo principale che la Cooperativa intende perseguire quello dell'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, con lo svolgimento delle attività previste dal presente Statuto e quindi l'attuazione di servizi socio assistenziali ed educativi e formativi, ai sensi dell'art.1, lettera a) della Legge n°381/ 1991.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con le istituzioni pubbliche. La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, può cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali ed organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale ed internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

Art. 4 (Oggetto sociale)

La Cooperativa ha come oggetto la gestione di servizi socio-culturali, educativi ed in particolare la filiera dell'educazione ispirandosi agli insegnamenti ed ai principi del pensiero e della pedagogia Steiner-Waldorf. In relazione a ciò la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi:

- 1) servizi educativi e socio-educativi; in particolare si propone la promozione e la gestione organizzata e coordinata di strutture educative destinate alla istruzione del grado preparatorio, primario e secondario di primo e secondo grado, anche con riguardo alla gestione dei servizi socio-educativi rivolti a bambini portatori di handicap fisici e psichici al fine di favorirne il reinserimento sociale;
- 2) servizi educativi, assistenza, sostegno e riabilitazione;
- 3) servizi per l'infanzia;
- 4) corsi di creatività, artigianato e manualità come occasione di acquisizione di nuove capacità di incontro tra bambini, genitori e giovani;
- 5) corsi artistici ed artistico-terapeutici: pittura, modellaggio, ceramica, scultura, tessitura, costruzione di giocattoli, euritmia, eufonia, canto corale, musica strumentale, arte della parola, chirofonetica, teatro, teatro di marionette, danze popolari, biografia personale, agricoltura biologica e biodinamica, sviluppo personale ed ogni tipo di corso volto al risveglio della coscienza;
- 6) la realizzazione e commercializzazione di materiale didattico, manufatti, giocattoli, realizzati anche da soci o da chiunque altro;
- 7) la commercializzazione di prodotti ed abbigliamento, anche attraverso mercatini dell'usato;
- 8) attività di formazione, consulenza, orientamento sia sui servizi gestiti direttamente sia sui servizi per conto terzi;
- 9) consulenza psicopedagogica e familiare anche attraverso orientamenti di puericoltura;
- 10) seminari di studio, gruppi di studio, tavole rotonde, conferenze tematiche sull'educazione, sull'Antropologia e sull'Antroposofia quale conoscenza dell'essere umano secondo corpo, anima e spirito, sulla salute (medicina, alimentazione, assistenza), sulla questione sociale;
- 11) corsi di formazione e di aggiornamento all'insegnamento secondo l'approccio steineriano, per insegnanti ed educatori, anche attraverso borse di studio, donazioni e finanziamenti, o istituendo appositi fondi;
- 12) attività di sostegno educativo e di pedagogia curativa;
- 13) attività di sensibilizzazione della comunità locale, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione all'infanzia, ai minori ed alla popolazione giovanile in generale con particolare coinvolgimento della struttura educativa;

14) promozione e sviluppo di iniziative sociali, culturali, sportive, ricreative e di solidarietà;

15) promozione di eventi, fiere, feste e manifestazioni;

16) gestione di comunità e centri estivi per le vacanze;

17) promozione, costituzione e gestione di organismi editoriali per la pubblicazione e la diffusione di libri, testi, video-produzioni, e tutti i supporti audiovisivi, materiale di tipo informativo, formativo, didattico, metodologico, saggi ed ogni altro strumento finalizzato al perseguimento degli scopi;

18) la produzione e commercializzazione di prodotti agricoli biologici e biodinamici;

19) la produzione e commercializzazione di alimenti e pasti attraverso un servizio mensa e catering biologici;

20) attività di trasporto scolastico per gli alunni;

21) attività di gestione di case di cura e terapia attraverso la medicina antroposofica ed in genere la medicina olistica e naturale, anche con l'utilizzo di pet therapy e di animali. Tutte le attività indicate dovranno essere esercitate in armonia con i principi pedagogici ed antroposofici riportati negli insegnamenti di Rudolf Steiner.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi od elenchi, ai sensi dell'art. 10 della Legge 381/1991.

La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale.

E' in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

La Cooperativa, al fine del conseguimento dell'oggetto sociale, potrà inoltre:

a) acquistare e/o gestire immobili atti ad ospitare tutte le attività e le iniziative svolte dalla Cooperativa o da soggetti terzi, nel rispetto degli scopi sociali;

b) compiere qualsiasi attività mobiliare, immobiliare, finanziaria e commerciale, contrarre e concedere finanziamenti, anche infruttiferi e mutui anche ipotecari, rilasciare fidejussioni ed in genere porre in essere tutti gli atti ritenuti necessari ed utili, purché nei modi e nei termini delle Leggi vigenti e del presente Statuto;

c) consorzarsi ad altre Cooperative, che svolgono attività analoghe e comunque accessorie alla attività sociale;

d) ricevere liberalità per essere impiegate al fine del raggiungimento degli scopi sociali;

e) raccogliere fondi, donazioni, e contributi da soci, da enti, da organizzazioni e da singoli privati per destinarli

alle attività sociali.

La Cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo od all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992, n°59 ed eventuali norme modificative ed integrative e potrà altresì emettere strumenti finanziari secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

Gli amministratori sono autorizzati a compiere le operazioni indicate dall'art.2529 del Codice Civile nei limiti e secondo le modalità ivi previste.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

I soci cooperatori:

- 1) concorrono alla gestione della Società partecipando alla formazione degli organi sociali ed alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- 2) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dello scopo sociale;
- 3) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono essere soci cooperatori persone fisiche e/o giuridiche appartenenti alle seguenti categorie:

- 1) soci prestatori, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- 2) soci volontari, vale a dire persone fisiche che prestino la loro attività in modo personale, gratuito e spontaneo, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi, per gli effetti e nei limiti della L.381/91. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate, sulla base dei parametri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione per la totalità dei soci;
- 3) soci fruitori, vale a dire utenti o loro familiari, che godono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi, di cui all'Art. 4 del presente Statuto, prestati dalla Cooperativa, ai sensi della L.381/1991.

All'interno delle diverse categorie, possono divenire soci gli elementi tecnici amministrativi necessari al funzionamento della Cooperativa.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla categoria di appartenenza.

Il Consiglio di Amministrazione, a propria discrezione, può negare l'ammissione a socio cooperatore di coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Art. 5-bis (Soci sovventori)

Possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art.4 della Legge 31 gennaio 1992, n°59.

I conferimenti dei soci sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo Art.17, comma 2, del presente Statuto.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di Euro 100,00 (cento virgola zero zero) ciascuna.

Ogni socio sovventore deve sottoscrivere un numero minimo() di 5 (cinque) quote.

Ai sensi dell'art. 2526 del Codice Civile, ai soci sovventori non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale.

La Società ha facoltà di non emettere titoli ai sensi dell'art. 2346 del Codice Civile.

Art. 5-ter (Alienazione delle partecipazioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore nominale delle azioni, tenendo conto di quanto previsto dal successivo Art.5-quater punto e).

Art. 5-quater (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal

Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;

C) il termine minimo di durata del conferimento;

d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili. Al socio sovventore viene attribuito un solo voto nelle Assemblee della Società.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, il capitale dei soci sovventori sarà ridotto dopo quello dei soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 5-quinquies (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art.2473 del Codice Civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del Codice Civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a 5 (cinque) anni.

I soci appartenenti alla categoria speciale pur non potendo essere eletti sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati

in Assemblea. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo Amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt.2422 e 2545-bis del Codice Civile.

Oltre che nei casi previsti dalla Legge e dall'Art.11 del presente Statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall'Art.12 del presente Statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa. Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà esserne escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, 6 (sei) mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo Amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata a cura degli amministratori nel Libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo Amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 7 (Strumenti finanziari ed obbligazioni)

Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, la Cooperativa potrà emettere strumenti finanziari, forniti di specifici diritti patrimoniali od anche di diritti amministrativi escluso il diritto di voto nelle Assemblee generale dei soci ai sensi e per gli effetti dell'art.2346, ultimo comma, del Codice Civile.

La Società pub emettere obbligazioni delle Società Cooperative ai sensi dell'art.58 della Legge 23 dicembre 1998, n°448. In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa Assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- 1) l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
 - 2) le modalità di circolazione;
 - 3) i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
 - 4) il termine di scadenza e le modalità di rimborso.
- All'Assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di Legge.

TITOLO IV

IL RAPPORTO SOCIALE

Art. 8 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale e/o Partita IVA;
- b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;
- c) per il socio prestatore: i requisiti tecnico-professionali e l'attività di lavoro che intende svolgere nella Cooperativa;
- d) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- e) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere;
- f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e di attenersi ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;
- g) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola di conciliazione contenuta nell'Art.35 del presente Statuto.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), d), e), f) e g) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale, i dati fiscali e copia dello Statuto;
- b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda. Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui ai precedenti Artt.5 e 6 delibera sulla domanda, secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. La delibera di ammissione deve avvenire entro 90 (novanta) giorni dalla ricezione della domanda; trascorso tale termine la domanda si intende respinta.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Per quant'altro non previsto in materia di ammissione del socio si rinvia al disposto dell'art. 2528 del Codice Civile.

Art. 9 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla Legge e dallo Statuto, i soci sono obbligati:

- 1) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:
 - a) del capitale sottoscritto;
 - b) della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

c) dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

d) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

2) a non svolgere attività che in qualunque modo arrechino danni alla Cooperativa.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal Libro dei Soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 10 (Perdita della quanta di socio)

La qualità di socio si perde:

1) per recesso, esclusione o per causa di morte, se il socio persona fisica;

2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 11 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla Legge, fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;

d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa;

e) che non abbia interesse ad usufruire dei servizi della Cooperativa.

Per quant'altro non previsto si rinvia al disposto dell'art. 2532 del Codice Civile.

Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul Libro dei Soci.

Art. 12 (Esclusione)

Per l'esclusione del socio si rinvia a quanto disposto dall'art. 2533 del Codice Civile.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione da socio comporta, in ogni caso, la risoluzione del rapporto di lavoro.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel Libro soci, da farsi a cura degli amministratori.

Art. 13 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione

sono comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie sono demandate alla conciliazione regolata dall'Art. 36 del presente Statuto. L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 14 (Liquidazione)

Per il rimborso delle quote del socio uscente si rinvia a quanto disposto dall'art. 2535 del Codice Civile.

Art. 15 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno soltanto diritto di ottenere il rimborso delle quote effettivamente versate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente Art.14.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio od altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

Art. 16 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote effettivamente versate in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro 180 (centoottanta) giorni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.

I soci esclusi, fatti salvi i casi in cui il socio non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione, oppure ancora quando tenga un comportamento tale da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari o per giusta causa, oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote o azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali,

ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del Codice Civile.

Il socio che cessa di far parte della Società per qualsiasi ragione, continua a rispondere verso la Società stessa per il pagamento dei conferimenti non versati e, verso i terzi, nei limiti della quota sottoscritta e non versata, per le obbligazioni assunte dalla Società fino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 17 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Società è costituito:

- 1) dal capitale sociale che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore minimo pari ad Euro 100,00 (cento virgola zero zero);
- 2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- 3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;
- 4) dalla riserva straordinaria;
- 5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per Legge;
- 6) da qualunque liberalità, lascito o contributo in conto capitale venga fatto a favore della Società.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 18 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

La trasferibilità delle quote è disciplinata dall'art. 2530 del Codice Civile.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno od a vincoli volontari senza l'autorizzazione degli amministratori.

L'atto costitutivo può autorizzare gli amministratori ad acquistare o rimborsare quote della Società purché sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2545-quinquies del Codice Civile e l'acquisto od il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Art. 19 (Bilancio di esercizio consuntivo e preventivo)

L'esercizio sociale inizia il 1° settembre e termina il 31 agosto dell'anno successivo.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio ed alla redazione della documentazione informativa ai sensi della

normativa vigente ed alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalle Leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale, a tal proposito può essere accompagnata anche dalla redazione di un Bilancio Sociale. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della Legge 31 gennaio 1992, n° 59, nella misura prevista dalla Legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art.7 della Legge 31 gennaio 1992, n°59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal Codice Civile per le Cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per Legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci sovventori ed i possessori di quote di Partecipazione Cooperativa.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci sovventori ed ai soci finanziatori nella misura massima prevista per le Cooperative a Mutualità Prevalente.

Il Consiglio di Amministrazione redige anche il Bilancio Preventivo relativo all'anno successivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci durante gli ultimi 120 (centoventi) giorni dell'esercizio in corso.

Art. 20 (Prestiti dei soci)

La Società potrà ricevere prestiti dai soci alle condizioni previste dalle Leggi speciali in materia e secondo apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea. I prestiti sociali potranno essere fruttiferi o infruttiferi di interessi, a scelta del socio conferente.

Il tasso di interesse massimo sui prestiti fruttiferi verrà

determinato dal Consiglio di Amministrazione nei limiti di cui alla norma vigente. Il socio potrà scegliere di essere remunerato anche con un tasso inferiore a quello massimo stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 21 (Ristorni)

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soli soci prestatori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti dall'art. 3, comma secondo, lettera b) della Legge n°142 del 2001, secondo le modalità ivi contemplate.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521, ultimo comma, del Codice Civile, da predisporre a cura degli amministratori sulla base dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):

- a) ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) qualifica/professionalità;
- c) compensi erogati;
- d) tempo di permanenza nella Società;
- e) tipologia del rapporto di lavoro;
- f) produttività.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- 1) erogazione diretta;
- 2) aumento gratuito del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- 3) emissione di obbligazioni;
- 4) emissione di strumenti finanziari.

TITOLO VII ORGANI SOCIALI Art. 22 (Organi)

Sono Organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;
- d) l'Organo di Controllo legale, se nominato.

Art. 23 (Assemblee)

Le Assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie e possono avere luogo anche fuori dalla sede sociale purché in Italia.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. ovvero raccomandata a mano ovvero E-mail o posta elettronica certificata od altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dal Consiglio di Amministrazione, inviata a ciascun socio almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori ed i sindaci effettivi, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare che all'Assemblea siano invitate a partecipare, senza diritto di voto, anche tutte le persone che, a qualsiasi titolo o per qualsiasi ragione, hanno contribuito al buon andamento delle attività sociali e le hanno sostenute in qualsiasi modo.

Art. 24 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio, destina gli utili e ripartisce i ristorni;
- 2) procede alla nomina degli amministratori;
- 3) procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato alla revisione legale;
- 4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci;
- 5) approva i regolamenti interni;
- 6) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- 7) approva il regolamento di cui all'art.6 della Legge n°142 del 2001;
- 8) definisce il piano di crisi aziendale e le misure per farvi fronte secondo quanto previsto dall'art.6 lett. e) dalla Legge n°142 del 2001;
- 9) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla Legge e dal presente Statuto.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, almeno una volta all'anno, ovvero per la trattazione di argomenti che almeno un decimo di tutti i soci sottopongano alla loro approvazione facendone domanda scritta agli amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di Legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di Legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art.2365 del Codice Civile.

Art. 25 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

In prima convocazione, l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti almeno i due terzi dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei due terzi dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei tre quarti dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Per l'approvazione o le successive modifiche del regolamento e per l'approvazione del piano di crisi aziendale e delle misure per farvi fronte, di cui all'art. 6 della Legge 142/2001, le relative delibere devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, oltre che la maggioranza dei soci presenti all'Assemblea di cui si tratta, la maggioranza assoluta dei soci prestatori risultanti dal Libro dei soci.

Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della Società o la sua trasformazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci aventi diritto al voto.

Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono verificati all'inizio dell'Assemblea e prima di ogni votazione. Ai sensi dell'art. 2538, ultimo comma, del Codice Civile il Consiglio di Amministrazione può decidere che il voto per le delibere riguardanti i punti 1, 5, 7, 8 e 9 di cui al precedente Art. 24 sia espresso anche per corrispondenza. In questo caso l'avviso di convocazione deve essere inviato mediante raccomandata A/R e deve contenere per esteso la deliberazione proposta.

I soci dovranno trasmettere a mezzo raccomandata A/R (o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione e la data della stessa ed individuato dal Consiglio di Amministrazione) alla Società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale

dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione. La mancata ricezione oltre il giorno e l'ora fissati per l'Assemblea comporta che i voti espressi per corrispondenza non si computano né ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea né ai fini del calcolo delle maggioranze.

Art. 26 (Verbale delle deliberazioni e votazioni)

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Art. 27 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel Libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio ha un solo voto. I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare da altro socio, mediante delega scritta. Nessuno può rappresentare per delega più di 1 (uno) socio avente diritto al voto.

Si applica, in quanto compatibile, l'art. 2372 del Codice Civile.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 28 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal vice presidente ovvero, in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 29 (Consiglio di Amministrazione)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 5 (cinque) a 9 (nove), eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

I Consiglieri sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi,

e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente e il vicepresidente.

Art. 30 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla Legge. Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie previste dall'art. 2365, comma secondo, del Codice Civile.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del Codice Civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 (centoottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli amministratori ed al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 31 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione può essere effettuata anche in luogo diverso dalla sede sociale purché in Italia.

La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di un giorno prima dell'adunanza.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità di voto, prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Art. 32 (Integrazione del Consiglio)

Per la sostituzione degli amministratori si rinvia a quanto disposto dall'art. 2386 del Codice Civile.

Art. 33 (Rappresentanza)

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio. Il presidente pertanto è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione. La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.

Il presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 34 (Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per Legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due sindaci supplenti.

Il presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche la revisione legale dei conti a condizione che sia integralmente composto da revisori legali iscritti nel registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Art. 35 (Revisione legale dei conti)

In alternativa al Collegio Sindacale e fuori dei casi di obbligatorio dello stesso, la Società può nominare per la revisione legale dei conti un revisore o società di revisione, in possesso dei requisiti di Legge. L'incarico è conferito dall'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, ove nominato. Il controllo legale dei conti avviene secondo le modalità previste dalla Legge.

TITOLO VIII

CONTROVERSIE

Art. 36 (Clausola di conciliazione e Foro competente)

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la Società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli Organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo

preliminare di mediazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Brescia.

Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale. Il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto.

In caso di fallimento del tentativo di conciliazione e, quindi, dal deposito del verbale di fallita conciliazione, per ogni controversia sopra descritta foro competente è quello di Brescia.

TITOLO IX SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 37 (Liquidatori)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 38 (Liquidazione del patrimonio)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- 1) a rimborso del capitale sociale detenuto dai soci sovventori e dai possessori di quote di Partecipazione Cooperativa, per l'intero valore nominale;
- 2) a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente Art. 16 e dell'eventuale sovrapprezzo;
- 3) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992, n° 59.

TITOLO X DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 39 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea.

Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Nella prima Assemblea successiva al rinnovo delle cariche sociali dovrà essere posto all'ordine del giorno l'esame del regolamento che disciplina i rapporti di lavoro nella Cooperativa, in modo che possano essere adottate le eventuali modifiche che si rendessero necessarie.

Art. 40 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di

indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare, ai sensi dell'art. 2514 del Codice Civile, la Cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

F.to ASTI CORINNA ELVIRA

F.to JESSICA BONOMELLI NOTAIO - L.S.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE
SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 22, COMMA 2, D.
LGS. 7 MARZO 2005 N. 82, CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO
IMPRESE.
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA AI SENSI DEL DECRETO 22/02/2007
MEDIANTE M.U.I.